

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, MARTINELLI, DE MARZI, SCARDACCIONE,
SEGNANA e FOLLIERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 1974

Prefinanziamenti per operazioni di credito agrario agevolato

ONOREVOLI SENATORI. — È notorio come nel settore delle operazioni di credito agrario agevolato siano stati ripetutamente rilevati i notevoli ritardi intercorrenti fra il momento di presentazione delle domande di finanziamento e il momento in cui tali finanziamenti richiesti, a tasso agevolato, si rendono effettivamente erogabili. Quanto precede si verifica tanto nel caso di interventi statali o regionali disposti sotto forma di anticipazione ai sensi delle leggi speciali in vigore, quanto in occasione della concessione di concorso negli interessi praticati dagli istituti nella misura stabilita secondo i disposti dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni.

In conseguenza di tali ritardi — dovuti alla non immediata disponibilità dei fondi stanziati oppure a difficoltà amministrative di vario genere cui sono soggetti sia gli organi statali sia quelli regionali — gli operatori agricoli sono sovente costretti a ricorrere al credito ordinario, se non addirittura a privati, per far fronte agli impegni assunti, con conseguenti gravissimi oneri a carico degli operatori medesimi: oneri che, ben si sa, l'agricoltura non può sopportare.

Si aggiunga che le negative conseguenze dei ritardi suddetti vengono accentuate dalla impossibilità per gli istituti speciali, sulla

base della legislazione vigente in materia di credito agrario, di effettuare prefinanziamenti della specie in discorso.

Allo scopo pertanto di evitare gli inconvenienti sopra accennati si è riscontrata la opportunità di promuovere l'adozione di un disposto di legge che autorizzi gli istituti esercenti il credito agrario ad effettuare prefinanziamenti per le operazioni ai sensi delle leggi nazionali o regionali, cioè per le operazioni effettuate con il concorso nel pagamento degli interessi o con fondi di anticipazione dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici, ad eccezione — si intende — delle operazioni di conduzione con scadenza fino ad un anno.

Come si può rilevare facilmente, tale autorizzazione a concedere prefinanziamenti permetterebbe agli istituti di credito agrario, secondo quanto da tempo auspicato da vari ambienti interessati e recentemente anche da diversi organi regionali, di poter immediatamente finanziare, alle migliori condizioni possibili, le operazioni approvate dai propri organi deliberanti, con conseguente vantaggio per gli operatori del settore.

Confidiamo pertanto che gli onorevoli colleghi vorranno premurosamente, nell'interesse del mondo agricolo, confortare del loro voto il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli istituti esercenti il credito agrario ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, possono concedere prefinanziamenti per le operazioni da effettuare ai sensi delle leggi nazionali o regionali con il concorso nel pagamento degli interessi o con i fondi di anticipazioni dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici, ad eccezione delle operazioni di conduzione con scadenza fino ad un anno.

I prefinanziamenti concessi ai sensi del precedente comma sono considerati, a tutti gli effetti, operazioni di credito agrario e sono assistiti dalle garanzie di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono regolati a tassi non superiori a quelli stabiliti annualmente in applicazione ai disposti di cui all'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni. Qualora, per qualsiasi motivo, l'operazione a tasso agevolato non potesse perfezionarsi, il relativo prefinanziamento avrà una durata massima pari a quella prevista dalla legislazione vigente per le operazioni della specie.

Tutte le norme e disposizioni in contrasto con il disposto del presente articolo vengono abrogate.